

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 848/74

(74/263/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che con regolamento (CEE) n. 848/74 della Commissione, del 9 aprile 1974⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 30 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 10 000 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato, sulla base delle offerte presentate il 2 maggio 1974, a 35 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

(4) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

(5) GU n. L 100 del 10. 4. 1974, pag. 12.

(6) GU n. C 42 dell'11. 4. 1974, pag. 13.